

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
Via Caprera 8
09123 - Cagliari

- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 - ROMA
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)
- Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina la procedura di calcolo degli utilizzi dei titoli PAC che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- circolare AGEA.2023.20232 del 17 marzo 2023;
- circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*. Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

2. Procedura di calcolo degli utilizzi dei titoli PAC

L'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del Reg. (UE) n. 1307/2013 a:

- a) titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - i) delle norme sull'agricoltore in attività;
 - ii) dei requisiti minimi;
- b) titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali titoli, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di proprietà e di valore più basso;
- c) titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- d) titoli indebitamente assegnati;
- e) titoli restituiti alla riserva ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La presente procedura si applica alle fattispecie previste dalle precedenti lettere a) e b).

Come espressamente previsto dal citato art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la disciplina in questione si applica anche in relazione alle annualità di vigenza del Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, la restituzione alla riserva nazionale 2023 avrà a riferimento i mancati utilizzi del biennio 2021 (Reg. (UE) n. 1307/2013) - 2022 (Reg. (UE) n. 1307/2023) e la restituzione dei titoli alla riserva nazionale dell'anno 2024 avrà a riferimento i mancati utilizzi del biennio 2022 (Reg. (UE) n. 1307/2013) - 2023 (Reg. (UE) n. 2021/2115).

2.1 Fattispecie di cui all'art. 12, comma, 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC detenuti dall'agricoltore si verifica allorquando non sono erogati pagamenti inerenti ai titoli per due anni consecutivi, in quanto l'agricoltore:

- non soddisfa il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e all'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;

- non soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per il quale non sono erogati pagamenti se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Nel caso in cui si verifichi anche solo una delle predette casistiche, poiché non viene erogato alcun pagamento per l'intera domanda unica e, quindi, anche per i titoli, tutti i titoli detenuti dall'agricoltore non sono utilizzati ed il Registro Nazionale Titoli, ai soli fini del calcolo degli utilizzi, considera la superficie determinata valida per l'attivazione dei titoli pari a zero.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di calcolo degli utilizzi:

Esempio 1

Campagna	Superficie titoli (ha)	Superficie determinata (ha) ai fini del calcolo degli utilizzi titoli	Fattispecie di cui all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087	Titoli non utilizzati
2022	10	0	Lettera a), punto i)	10
2023	10	0	Lettera a), punto ii)	10

L'agricoltore non risulta aver soddisfatto il requisito di agricoltore in attività nel 2022 e il requisito minimo per il pagamento nel 2023. Non avendo percepito pagamenti per i titoli per due campagne consecutive (2022 e 2023), tutti i titoli detenuti non risultano attivati e, conseguentemente, nell'anno 2024 tutti i titoli sono riversati alla riserva nazionale.

Esempio 2

Campagna	Superficie titoli (ha)	Superficie determinata (ha) ai fini del calcolo degli utilizzi titoli	Fattispecie di cui all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087	Titoli non utilizzati
2023	10	0	Lettera a), punto i)	10
2024	10	0	Lettera a), punto i)	10

L'agricoltore non risulta aver soddisfatto il requisito di agricoltore in attività sia nell'anno 2023 che nell'anno 2024. Non avendo percepito pagamenti per i titoli per due campagne consecutive, tutti i

titoli detenuti non risultano attivati e, conseguentemente, nell'anno 2025 tutti i titoli sono riversati alla riserva nazionale.

2.2 Fattispecie di cui all'art. 12, comma, 1, lett. b), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

Come previsto dalla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, l'agricoltore deve chiedere nella domanda unica l'attivazione dei titoli PAC ed a tal fine deve dichiarare nella medesima domanda un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC per la fattispecie in esame si verifica allorquando non sono erogati pagamenti inerenti ai titoli per due anni consecutivi in quanto la superficie determinata all'esito dell'istruttoria della domanda unica risulta inferiore alla superficie titoli, come risultante nel Registro Nazionale Titoli. In tal caso, la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti ad un numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dall'agricoltore per due anni consecutivi.

Ai fini del calcolo degli utilizzi si prende quindi in considerazione la superficie determinata e qualora ciò comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero.

L'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore e non l'utilizzo del singolo titolo. Infatti, gli specifici titoli che sono restituiti alla riserva nazionale secondo i criteri di seguito definiti, sono individuati avendo riguardo al portafoglio titoli dell'agricoltore al momento in cui avviene il calcolo dell'utilizzo dei titoli, compresi i titoli oggetto di un trasferimento già eseguito nello stesso anno, qualora questi rispondano ai criteri sottostanti.

In particolare, nel determinare quali titoli detenuti dall'agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo, rapportato ad un ettaro di superficie) e in caso di parità di valore tra tutti i titoli detenuti, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

Qualora l'agricoltore detenga sia titoli in proprietà che in affitto od altra fattispecie di cessione temporanea, sono restituiti con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà, anche se di valore più alto. Qualora, tuttavia, i titoli detenuti in proprietà non siano in numero sufficiente rispetto al numero dei titoli che devono essere riversati alla riserva nazionale, si prendono in

considerazione anche i titoli detenuti in affitto od altra fattispecie di cessione temporanea, a partire da quelli di valore più basso. In caso di parità di valore tra i titoli detenuti dei quali solo taluni sono da restituire alla riserva nazionale, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di calcolo degli utilizzi:

Esempio 3

Campagna	N. titoli detenuti	Superficie titoli (ha)	Superficie determinata (ha) ai fini del calcolo degli utilizzi titoli	Fattispecie di cui all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087	Titoli non utilizzati
2022	10	10	7	Lettera b)	3
2023	15	15	13	Lettera b)	2

Nella campagna 2022, a fronte di una superficie titoli di 10 ettari, risultano essere stati utilizzati titoli solamente per una corrispondente superficie di 7 ettari mentre nella campagna 2023, a fronte di una superficie titoli di 15 ettari, risultano essere stati utilizzati titoli solamente per una corrispondente superficie di 13 ettari. Conseguentemente, nella campagna 2024, sono riversati alla riserva nazionale 2 titoli, individuati tra quelli detenuti dall'agricoltore al momento del calcolo degli utilizzi secondo i criteri sopra indicati.

Esempio 4

Campagna	N. titoli detenuti	Superficie titoli (ha)	Superficie determinata (ha) ai fini del calcolo degli utilizzi titoli	Fattispecie di cui all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087	Titoli non utilizzati
2023	10	10	0	Lettera a), punto i)	10
2024	15	15	10	Lettera b)	5

Nella campagna 2023 l'agricoltore non risulta aver soddisfatto il requisito di agricoltore in attività, pertanto, non ricevendo pagamenti diretti, tutti i titoli detenuti non risultano utilizzati. Nella campagna 2024, a fronte di una superficie titoli di 15 ettari, risultano essere stati utilizzati titoli solamente per

una corrispondente superficie di 10 ettari. Conseguentemente, nella campagna 2025, sono riversati alla riserva nazionale 5 titoli, individuati tra quelli detenuti dall'agricoltore al momento del calcolo degli utilizzi secondo i criteri sopra indicati.

3. Procedimento del calcolo degli utilizzi

Gli Organismi pagatori sono titolari del procedimento di calcolo degli utilizzi, in quanto titolari dei dati della domanda unica utilizzati per il calcolo degli utilizzi dei titoli da parte del Registro Nazionale Titoli.

Ai fini del calcolo in questione, gli Organismi pagatori trasmettono al Registro Nazionale Titoli le seguenti informazioni minime, attraverso specifici servizi informatici:

- anno campagna
- CUAA
- superficie determinata;
- motivazione (fattispecie di mancato utilizzo prevista dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Qualora ricorrano contemporaneamente più fattispecie di mancato utilizzo, l'Organismo pagatore deve trasmetterle tutte. Come già rappresentato, qualora ricorra una delle casistiche di cui all'art. 12, comma, 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ai fini del calcolo dell'utilizzo dei titoli il Registro Nazionale Titoli considera automaticamente pari a zero la superficie determinata valida per l'attivazione dei titoli.

Nel caso in cui l'agricoltore che detenga titoli non presenti la domanda unica non deve essere trasmessa alcuna informazione in quanto il Registro Nazionale Titoli automaticamente registra l'assenza della domanda. Ovviamente in tal caso, per l'anno in questione, tutti i titoli detenuti dall'agricoltore non risultano attivati.

Il Registro Nazionale Titoli, dopo aver ricevuto i dati dagli Organismi pagatori, mette a disposizione degli stessi l'esito del calcolo che può essere confermato o in alternativa sospeso per approfondimenti istruttori da parte dello stesso Organismo pagatore. In tal caso, gli eventuali trasferimenti titoli ancora in corso che coinvolgono soggetti cedenti con una sospensione del calcolo degli utilizzi sono temporaneamente non perfezionabili.

Al termine del calcolo, Agea Coordinamento formalizza la chiusura dell'attività di calcolo del Registro Nazionale Titoli verso gli Organismi pagatori, utilizzando le funzionalità informatiche in uso.

Si precisa, inoltre, che l'attività di calcolo degli utilizzi dei titoli può essere eseguita solamente dopo lo spirare del termine ultimo per il pagamento della domanda unica (30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione), sulla base dei dati delle istruttorie complete e definitive trasmessi dagli Organismi pagatori. Pertanto, fino al completamento dell'attività di calcolo degli utilizzi, anche ai fini dei procedimenti di trasferimento titoli, **occorre prestare attenzione** al fatto che il detentore dei titoli potrebbe ancora risultare formalmente intestatario di titoli seppure tutti o parte di essi siano in realtà non utilizzati nei due anni precedenti.

Qualora l'agricoltore debba restituire parte o tutti i propri titoli alla riserva nazionale ma nelle more del calcolo degli utilizzi esegue un trasferimento a terzi, la restituzione ha ad oggetto i titoli presenti nel portafoglio dell'agricoltore al momento della restituzione se in numero sufficiente rispetto ai titoli da restituire. In caso contrario, si procederà alla restituzione alla riserva nazionale anche dei titoli ceduti a terzi.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un esempio della casistica sopra descritta:

Esempio 5

Campagna	N. titoli detenuti	Superficie titoli (ha)	Superficie determinata (ha) ai fini del calcolo degli utilizzi titoli	Fattispecie di cui all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087	Titoli non utilizzati
2023	10	10	0	Lettera a), punto i)	10
2024	15	15	10	Lettera b)	5

Riprendendo esattamente l'esempio n. 4, nella campagna 2025 sono riversati alla riserva nazionale 5 titoli, individuati tra quelli detenuti dall'agricoltore al momento del calcolo degli utilizzi, secondo i criteri sopra indicati.

Se l'agricoltore nel 2025 continua a detenere 15 titoli e, prima che siano calcolati gli utilizzi, trasferisce a terzi 10 titoli, mantenendone quindi 5 nel proprio portafoglio, la restituzione alla riserva nazionale avrà ad oggetto i 5 titoli ancora in possesso dell'agricoltore.

Qualora invece l'agricoltore, prima che siano calcolati gli utilizzi, nel 2025 trasferisca a terzi 13 titoli, mantenendone quindi 2 nel proprio portafoglio, la restituzione alla riserva nazionale avrà ad oggetto i 2 titoli ancora in possesso dell'agricoltore, nonché ulteriori 3 titoli oggetto di trasferimento.

Si ribadisce che l'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore e non l'utilizzo del singolo titolo, pertanto, qualora il soggetto cedente di un trasferimento titoli non abbia utilizzato parte o tutti i titoli in un anno, con la cessione dei titoli nell'anno successivo il calcolo degli utilizzi riparte sul soggetto cessionario come primo anno.

Si precisa ulteriormente che qualora il soggetto cessionario, nel biennio precedente all'acquisizione dei titoli, non abbia utilizzato i titoli che già deteneva ed al momento della restituzione dei titoli quelli oggetto del trasferimento, secondo i criteri sopra indicati, sono i primi a dover essere riversati alla riserva nazionale (valore più basso), la restituzione alla riserva avrà ad oggetto i titoli appena acquistati.

4. Utilizzo titoli in presenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali

L'art. 36 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Inoltre, l'art. 12, comma, 1, lett. b), del medesimo DM stabilisce che la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti, tra l'altro, ad *“numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali”*.

Pertanto, in presenza di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale debitamente riconosciuta dal competente Organismo pagatore, anche qualora l'agricoltore non abbia soddisfatto tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento dei titoli, ha diritto di vedersi considerare utilizzati i propri titoli. In tal caso l'Organismo pagatore, attraverso gli specifici servizi informatici disponibili, trasmette al Registro Nazionale Titoli la specifica motivazione di ricorrenza della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale al fine di non determinare alcuna restituzione titoli alla riserva nazionale.

Al riguardo, occorre precisare che le circostanze eccezionali sono per loro natura situazioni imprevedibili ed inevitabili mentre la causa di forza maggiore è caratterizzata dai requisiti della straordinarietà e imprevedibilità. Conseguentemente, i mancati utilizzi dei titoli causati da contenziosi giudiziari o controversie di carattere esclusivamente privatistico non rilevano ai fini della disciplina in esame.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/200